



DELIBERA N. 108 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissario.straordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di indennità NASpI, emanato a seguito del mancato rispetto degli impegni presi con il CpI di [REDACTED] all'atto della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato: inadempienze del [REDACTED] e del [REDACTED] Sanzione approvata con [REDACTED] n. [REDACTED] del [REDACTED] – Regione [REDACTED] Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data [REDACTED]

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [REDACTED] sottoscrive, in data [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato in modalità a distanza. Nel Patto di Servizio, tra le azioni di politica attiva, veniva prevista la partecipazione della ricorrente ad un seminario sui "Fabbisogni della domanda, i settori in crescita, il sistema incentivante e le tipologie contrattuali" da effettuarsi entro il [REDACTED] previa registrazione della stessa al Portale formazione-lavoro della Regione. Lo stesso giorno [REDACTED] l'operatore del CpI invia convocazione alla ricorrente, all'indirizzo mail da lei indicato [REDACTED], per la partecipazione ad un seminario previsto per il giorno [REDACTED]. La ricorrente non risponde e non aderisce al seminario. A seguito di contatto telefonico con il CpI la Sig.ra [REDACTED] riferisce all'operatore di essersi accorta di avere la casella e-mail piena, cosa che le aveva impedito di ricevere la convocazione. Il CpI accetta la dichiarazione della ricorrente giustificando così la sua assenza al seminario del [REDACTED]. Il CpI invia una seconda convocazione per un seminario da svolgersi il [REDACTED]. Anche in questa occasione la ricorrente non riscontra la convocazione del CpI e non partecipa al seminario. Constata l'assenza a tale iniziativa, alla Sig.ra [REDACTED] viene erogata la sanzione per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle azioni relative alla "Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro" concordate in sede di Patto di Servizio.

La Sig.ra [REDACTED] chiede che venga giustificata la sua assenza alle convocazioni del CpI affermando di avere avuto dei problemi con la casella e-mail originariamente comunicata al CpI [REDACTED], la ricorrente riporta di non essersi accorta che la casella era piena e che quindi effettivamente le comunicazioni del CpI non erano andate a buon fine. La ricorrente afferma di aver, comunque, successivamente indicato al CpI (in data [REDACTED] un secondo indirizzo e-mail [REDACTED] a cui inviare le convocazioni/comunicazioni. La ricorrente riferisce di aver ricevuto, in data [REDACTED] una comunicazione a mezzo mail da parte del CpI, inviata all'indirizzo [REDACTED] nella quale le viene comunicato che l'incontro previsto si era già svolto e che le relative comunicazioni erano state inviate all'indirizzo originariamente indicato [REDACTED]. La Sig.ra [REDACTED] afferma, inoltre, che le date del [REDACTED] e del [REDACTED] le risultano estranee.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia la nota prot. [REDACTED] del [REDACTED] con la quale vengono fornite ulteriori informazioni in merito al ricorso della Sig.ra [REDACTED]. In merito al ricorso il CpI, nel ribadire i tentativi fatti per mettersi in contatto con la ricorrente, conferma la sanzione per l'inadempienza del [REDACTED] anche tenuto conto del fatto che la Sig.ra [REDACTED] nella mail inviata al CpI per comunicare un secondo indirizzo di posta elettronica, non aveva dichiarato l'inattività di quello tracciato a sistema.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di indennità NASpI, emanato a seguito del mancato rispetto degli impegni presi con il CpI di [REDACTED] all'atto della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato: inadempienze del [REDACTED] e del [REDACTED] e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie la ricorrente era pienamente a conoscenza degli obblighi legati alla partecipazione ad un seminario da effettuarsi entro il [REDACTED] previa registrazione della stessa al Portale formazione-lavoro della Regione, avendoli sottoscritti in sede di stipula di Patto di Servizio. La Sig.ra [REDACTED] inoltre, a seguito della mancata partecipazione a tale iniziativa formativa, non ha fornito giustificato motivo a tale inadempienza secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vd. nota MLPS 39-3374 del 2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di indennità NASpI, emanato a seguito del mancato rispetto degli impegni presi con il CpI di [REDACTED] all'atto della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato: inadempienze del [REDACTED] e del [REDACTED]. Sanzione approvata con [REDACTED] n. [REDACTED] del [REDACTED] – Regione [REDACTED]. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data [REDACTED].

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia